

INDENNITA' DELLA MEDIAZIONE

Spese di avvio:

- € 40,00 + IVA 22% = € 48,80 (per le liti di valore fino a 250.000,00 euro)
- € 80,00+ IVA 22% = € 97,60 (per le liti di valore superiore a 250.001,00 euro)

da versare a cura:

- della parte istante al deposito della domanda
- della parte che accetta al momento della sua adesione al procedimento filtro.

Spese di mediazione:

Le spese di mediazione sono rapportate al valore della lite e sono da versare a cura di ciascuna parte prima dell'incontro di mediazione.

Gli importi delle spese di mediazione sono differenziati a seconda che si tratti di mediazione obbligatoria di cui all'art. 5, c. 1, D.Lgs. 28/2010 oppure di controversie di altra tipologia (controversie rientranti nella mediazione volontaria, subfornitura, telecomunicazioni) e possono essere modificate in alcuni casi particolari come previsto dal tariffario.

Per la mediazione obbligatoria ex art. 5, c. 1, D.Lgs. 28/2010 gli importi sono ridotti di 1/3 per i primi sei scaglioni e della metà per i restanti scaglioni, come previsto da Decreto Ministeriale 18 ottobre 2010, n. 180, art. 16 comma 4 lett. d) come modificato dall'art. 5, comma 1 lett.b) del Decreto Ministeriale 6 luglio 2011, n. 145.

Valore della Controversia	SPESE PER CIASCUNA PARTE (mediazione volontaria) (clausola contrattuale)	SPESE PER CIASCUNA PARTE PER LE MATERIE DI CUI ALL'ART. 5 comma 1 D.LGS 28/2010; già applicata la riduzione ex art. 16 comma 4 lett.d) D.M. 180/2010 come modificato dal D.M. 145/2011.
fino a € 1.000,00	€ 65,00 oltre IVA al 22%	€ 43,33 oltre iva al 22% (€ 52,86)
da € 1.001,00 a € 5.000,00	€ 130,00 oltre IVA al 22%	€ 86,67 oltre iva al 22%(€ 105,74)
da € 5.001,00 a € 10.000,00	€ 240,00 oltre IVA al 22%	€ 160,00 oltre iva al 22% (€ 195,21)
da € 10.001,00 a € 25.000,00	€ 360,00 oltre IVA al 22%	€ 240,00 oltre iva al 22 %(€ 292,80)
da € 25.001,00 a € 50.000,00	€ 600,00 oltre IVA al 22%	€ 400,00 oltre iva al 22 % (€ 488,00)
da € 50.001,00 a € 250.000,00	€ 1.000,00 oltre IVA al 22%	€ 666,70 oltre iva al 22 % (€ 813,40)
da € 250.001,00 a € 500.000,00	€ 2.000,00 oltre IVA al 22%	€ 1.000.00 oltre iva al 22 %(€ 1.220,00)
da € 500.001,00 a € 2.500.000,00	€ 3.800,00 oltre IVA al 22%	€ 1.900.00 oltre iva al 22 %(€ 2.318,00)
da € 2.500.001,00 a € 5.000.000,00	€ 5.200,00 oltre IVA al 22%	€ 2.600.00 oltre iva al 22 %(€ 3.172,00)
oltre € 5.000.000,00	€ 9.200,00 oltre IVA al 22%	€ 4.600.00 oltre iva al 22 %(€ 5.612,00)

Estratto del D.M. n.180/2010 relativo ai criteri per la determinazione dell'indennità di mediazione civile e commerciale, aggiornato al D.M. 145/2011.

Indennità - Art. 16

(Criteri di determinazione dell'indennità)

1. L'indennità comprende le spese di avvio del procedimento e le spese di mediazione.
2. Per le spese di avvio, a valere sull'indennità complessiva, è dovuto da ciascuna parte un importo di euro 40,00 che è versato dall'istante al momento del deposito della domanda di mediazione e dalla parte chiamata alla mediazione al momento della sua adesione al procedimento.
3. Per le spese di mediazione è dovuto da ciascuna parte l'importo indicato nella *tabella A allegata* al presente decreto.
4. L'importo massimo delle spese di mediazione per ciascun scaglione di riferimento, come determinato a norma della medesima *tabella A*:
 - a) **può essere aumentato in misura non superiore a un quinto** tenuto conto della particolare importanza, complessità o difficoltà dell'affare;
 - b) **deve essere aumentato in misura non superiore a un quarto** in caso di successo della mediazione; (1)
 - c) **deve essere aumentato di un quinto** nel caso di formulazione della proposta ai sensi dell'*articolo 11* del decreto legislativo;
 - d) nelle materie di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, **deve essere ridotto di un terzo** per i primi sei scaglioni, **e della metà** per i restanti, salva la riduzione prevista dalla lettera e) del presente comma, e non si applica alcun altro aumento tra quelli previsti dal presente articolo a eccezione di quello previsto dalla lettera b) del presente comma; (2)
 - e) **deve essere ridotto a euro quaranta** per il primo scaglione **e ad euro cinquanta** per tutti gli altri scaglioni, ferma restando l'applicazione della lettera c) del presente comma quando nessuna delle controparti di quella che ha introdotto la mediazione, partecipa al procedimento (3).
5. Si considerano importi minimi quelli dovuti come massimi per il valore della lite ricompreso nello scaglione immediatamente precedente a quello effettivamente applicabile; l'importo minimo relativo al primo scaglione è liberamente determinato.
6. Gli importi dovuti per il singolo scaglione non si sommano in nessun caso tra loro.
7. Il valore della lite è indicato nella domanda di mediazione a norma del codice di procedura civile.
8. Qualora il valore risulti indeterminato, indeterminabile, o vi sia una notevole divergenza tra le parti sulla stima, l'organismo decide il valore di riferimento, sino al limite di euro 250.000, e lo comunica alle parti. In ogni caso, se all'esito del procedimento di mediazione il valore risulta diverso, l'importo dell'indennità è dovuto secondo il corrispondente scaglione di riferimento. (4)
9. **Le spese di mediazione sono corrisposte prima dell'inizio del primo incontro di mediazione in misura non inferiore alla metà.** Il regolamento di procedura dell'organismo può prevedere che le indennità debbano essere corrisposte per intero prima del rilascio del verbale di accordo di cui all'articolo 11 del decreto legislativo. In ogni caso, nelle ipotesi di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo, l'organismo e il mediatore non possono rifiutarsi di svolgere la mediazione. (5)
10. Le spese di mediazione comprendono anche l'onorario del mediatore per l'intero procedimento di mediazione, indipendentemente dal numero di incontri svolti. Esse rimangono fisse anche nel caso di mutamento del mediatore nel corso del procedimento ovvero di nomina di un collegio di mediatori, di nomina di uno o più mediatori ausiliari, ovvero di nomina di un diverso mediatore per la formulazione della proposta ai sensi dell'*articolo 11* del decreto legislativo.
11. Le spese di mediazione indicate sono dovute in solido da ciascuna parte che ha aderito al procedimento.
12. Ai fini della corresponsione dell'indennità, quando più soggetti rappresentano un unico centro d'interessi si considerano come un'unica parte.
13. Gli organismi diversi da quelli costituiti dagli enti di diritto pubblico interno stabiliscono gli importi di cui al comma 3, ma restano fermi gli importi fissati dal comma 4, lettera d), per le materie di cui all'*articolo 5*, comma 1, del decreto legislativo. Resta altresì ferma ogni altra disposizione di cui al presente articolo.
14. Gli importi minimi delle indennità per ciascun scaglione di riferimento, come determinati a norma della *tabella A* allegata al presente decreto, sono derogabili. (6)

(1) Lettera così modificata dall'*art. 5, comma 1, lett. a)*, D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011*.

(2) Lettera così sostituita dall'*art. 5, comma 1, lett. b)*, D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art.7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011*.

(3) Lettera così modificata dall'*art. 5, comma 1, lett. c)*, D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011*.

(4) Comma così sostituito dall'*art. 5, comma 1, lett. d)*, D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art.7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011*.

(5) Comma così modificato dall'*art. 5, comma 1, lett. e)*, D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011*.

(6) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 1, lett. f)*, D.M. 6 luglio 2011, n. 145, a decorrere dal 26 agosto 2011, ai sensi di quanto disposto dall'*art. 7, comma 1 del medesimo D.M. 145/2011*

La Mediazione, introdotta con il D.Lgs., 4 marzo 2010, n. 28 è un sistema di risoluzione delle controversie relative a diritti disponibili alternativo al processo civile.

MANCATA PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE

Ai sensi dell'art. 8 comma 5 del D.Lgs. n. 28/2010 così come modificato dal D.M. n. 145/2011:

“dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell'articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall'articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.”

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 del D.Lgs. n. 28/2010 :

“Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l'indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all'esperto di cui all'articolo 8, comma 4.”

VANTAGGI DELLA MEDIAZIONE

La mediazione si differenzia dall'arbitrato perché il mediatore non rende decisioni vincolanti;

Il mediatore assiste le parti nella ricerca di un accordo conciliativo (art. 1);

L'accordo raggiunto è riferibile alle parti al pari del negozio transattivo ma è suscettibile di acquistare efficacia esecutiva e di costituire titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale (art.12).

OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETO PROFESSIONALE

Ai sensi dell' art. 9 del D.Lgs. n. 28/2010:

“Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.

Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti”.

Ai sensi dell' art. 10 del D.Lgs. n. 28/2010:

“Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sulle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisivo. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sulle dichiarazioni rese e sulle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili”.

COSTI CERTI E CONTENUTI

Le spese di mediazione sono rapportate al valore della controversia.

All'organismo di mediazione è dovuto da ciascuna parte che ha aderito al procedimento il pagamento di una indennità, comprensiva delle spese di avvio del procedimento e del compenso dovuto ai mediatori.

Gli organismi privati iscritti nel Registro adottano autonomamente un tariffario soggetto all'approvazione del Ministro della Giustizia.

La mediazione è totalmente gratuita per i soggetti che nel processo beneficiano del patrocinio a spese dello Stato.

TEMPI RAPIDI

Il D.Lgs. n. 28/2010 indica in quattro mesi la durata massima del procedimento (art. 6);

Un termine più breve o una proroga dello stesso possono essere rispettivamente previsti dal regolamento dei singoli organismi o concordati tra le parti;

AGEVOLAZIONI FISCALI

Tutti gli atti relativi al procedimento di mediazione sono esenti dall'imposta di bollo e da ogni altra spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

In particolare, il verbale di conciliazione è esente dall'imposta di registro sino all'importo di 50.000 euro, e l'imposta sarà dovuta soltanto per la parte eccedente (art. 17).

In caso di successo della mediazione, le parti avranno diritto a un credito d'imposta fino a un massimo di 500 euro per il pagamento delle indennità complessivamente dovute all'organismo di mediazione. In caso d'insuccesso della mediazione, il credito d'imposta è ridotto della metà.